



MOZIONE n. 1763 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 17 settembre 2024.

OGGETTO: In merito al coinvolgimento degli enti locali nel percorso di definizione della disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili);

Premesso che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), il sopracitato d.m. ambiente 21 giugno 2024, all'articolo 1, comma 1, ha l'obiettivo di:

- a) individuare la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "FIT for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE";
- b) stabilire principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica."

Rilevato che, in relazione a tali finalità, il d.m. ambiente 21 giugno 2024, all'articolo 1, comma 2, assegna alle regioni il compito di individuare, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali:

- a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma I-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199."

Considerato che:

- preliminarmente all'individuazione delle suddette aree, risulta indispensabile effettuare un attento esame delle caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche dei contesti di riferimento al fine di identificare le zone più o meno adeguate ad ospitare impianti rinnovabili, considerando aspetti come l'uso del suolo, la protezione ambientale e le esigenze delle comunità locali;
- i comuni sono i soggetti istituzionali che, più di ogni altro, dispongono di una conoscenza del territorio tale da evitare potenziali conflitti e valutare in modo adeguato le sensibilità ambientali e gli impatti sociali ed economici delle decisioni riguardanti la gestione territoriale.

Valutato che, anche al fine di aumentare la trasparenza dell'intero percorso previsto dal d.m. ambiente 21 giugno 2024, oltretutto garantire un'adeguata partecipazione democratica nelle scelte che influenzano l'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle comunità toscane, è opportuno adoperarsi affinché i comuni siano pienamente coinvolti, con un ruolo di proposta, nel percorso che porterà all'individuazione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e di quelle dove è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;

Ritenuto che:

- il coinvolgimento dei comuni nel processo di individuazione di tali aree è funzionale anche ad un consolidamento del principio di sussidiarietà, a rafforzare il coordinamento tra livelli amministrativi e a garantire una gestione più integrata e coerente delle risorse territoriali e ambientali;
- le istanze provenienti dai comuni possono facilitare la definizione di politiche regionali più efficaci e aderenti alle reali esigenze locali, in quanto consentono di identificare le potenziali criticità in una fase preliminare riducendo, conseguentemente, le problematiche che potrebbero verificarsi nella fase di implementazione nell'ambito di ciascun contesto territoriale.

Richiamato il programma regionale di sviluppo 2021 – 2025, approvato con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, con particolare riferimento al progetto n. 7 (Neutralità carbonica e transizione ecologica) in cui si afferma che una fase importante, in relazione agli obiettivi di crescita, sia in termini di aumento delle percentuali di energia proveniente da fonti rinnovabili, sia di riduzione dei consumi energetici, “sarà quella relativa alla individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti necessari a produrre energia dal sole e dal vento, attraverso un confronto con gli enti locali, garantendo, da una parte, la tutela del paesaggio - con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole - e dall'altra l'esigenza di far la propria parte nella produzione di energia da rinnovabili. (...)”;

Impegna
la Giunta regionale

ad avviare, nell'ambito del procedimento previsto dal d.m. ambiente 21 giugno 2024, un percorso di coinvolgimento dei comuni finalizzato ad assicurare a quest'ultimi, anche in forma aggregata per zone omogenee, un ruolo di proposta in merito all'identificazione delle aree idonee, non idonee, ordinarie e di quelle dove è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra;

ad aggiornare periodicamente la commissione consiliare competente sugli sviluppi del percorso di cui al paragrafo precedente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli